

Esami di Stato del II ciclo: tutte le novità

Grazia Fassorra e Lucia Presilla

8 aprile 2025

Indice

- **Riferimenti normativi**
- **Le novità**
- **Candidati interni**
- **Candidati esterni**
- **Documento 15 maggio**
- **Credito scolastico**
- **Commissioni d'esame**
- **Candidati con disabilità e DSA**



Riferimenti normativi



La cornice normativa di riferimento

D.lgs. 297/1994 - testo unico

DPR 249/1998 - statuto studentesse e studenti

D.lgs. 226/2005 - riforma secondo ciclo istruzione

DPR 263/2012 - CPIA

Legge 107/2015 e **Legge 145/2018** - ASL e PCTO

D.lgs. 62/2017 - valutazione

DM 769/2018 - quadri di riferimento per lo svolgimento delle prove scritte e Griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi

DM 1095/2019 - quadro di riferimento per lo svolgimento della prima prova scritta per a.s. 2019/20

Legge 92/2019 - educazione civica

DM 164/2022 - quadri di riferimento e le griglie di valutazione per lo svolgimento della seconda prova scritta degli istituti professionali

DM 226/2024 - PCTO e attività assimilabili

Legge 150/2024 - valutazione comportamento

DM 13/2025 - discipline oggetto della seconda prova scritta e di scelta delle discipline affidate ai commissari esterni

OM 67/2025 - esami 2025

Le novità



Le **novità** della legge 150/2024 e dell'OM 67/2025

Valutazione del comportamento

Più stringente e legata a un approfondimento su cittadinanza attiva e solidale in caso di 6/10

PCTO

Concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del comportamento, contribuiscono alla definizione del credito scolastico, sono necessari per l'ammissione all'esame (v. anche DM 226/2024, criteri per il riconoscimento dei percorsi e delle attività assimilabili)

Stranieri

Recepita la nota ministeriale n. 465 del 27/01/2012



Legge 150/2024, articolo 1, comma 4:

Al fine di ripristinare la **cultura del rispetto**, di affermare **l'autorevolezza dei docenti** delle istituzioni scolastiche secondarie di I e II grado del sistema nazionale di istruzione e formazione, di rimettere al centro **il principio della responsabilità** e di restituire **piena serenità** al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo delle studentesse e degli studenti

con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, c. 1, della legge 400/1988, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, **si provvede alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento**

**Revisione della disciplina:
DPR 249/1998 e DPR 122/2009**

NOVITÀ

Candidati interni



*** v. nota MIM n. 13946
del 3 aprile 2025

- Votazione **non inferiore a 6** in ciascuna disciplina/gruppo di discipline. Nel caso di **votazione inferiore a 6 in una disciplina**/gruppo di discipline, il CDC può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame***
- Partecipazione alle prove **INVALSI**
- Svolgimento dei **PCTO**
- **Frequenza** di almeno i $\frac{3}{4}$ del monte ore complessivo (fatte salve le deroghe collegiali)
- Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di stato (DPR 249/1998, art. 4, cc. 6 e 9-bis)

Ammissione all'esame

OM 67/2025
art. 3, co. 1

Abbreviazione per **merito**:
art. 13, c. 4, D. Lgs. 62/2017

Art. 13, c. 3, D. Lgs. 62/2017
Lombardia
Trento, Bolzano

Candidati in **ospedali**
luoghi di cura
impossibilitati a lasciare il domicilio



NOVITÀ

Valutazione comportamento

D.Lgs 62/2017, art. 13, co. 2

Votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e in comportamento

- Nel caso di valutazione del **comportamento pari a sei decimi**, il consiglio di classe assegna **un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale** da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del II ciclo

Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo

- Nel caso di valutazione del **comportamento inferiore a sei decimi**, il consiglio di classe delibera la **non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi**




Comportamento pari a 6 = elaborato critico

NOVITÀ

Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi il consiglio di classe assegna un **elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale** da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo

La **definizione della tematica** oggetto dell'elaborato viene effettuata dal consiglio di classe **nel corso dello scrutinio finale**

L'assegnazione dell'elaborato ed eventuali altre indicazioni ritenute utili, anche in relazione a tempi e **modalità** di consegna, vengono **comunicate al candidato entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scrutinio** stesso, tramite comunicazione nell'**area riservata del registro elettronico**, cui accede il singolo studente con le proprie credenziali



L'elaborato critico di cittadinanza attiva e solidale

Progetto di volontariato locale

Proposta di progetto di **volontariato**, come organizzare raccolte alimentari o attività di supporto per anziani, riflettendo sull'importanza dell'impegno civico e della solidarietà

Analisi di un caso di cronaca

Analisi di un episodio di **cronaca** legato a comportamenti antisociali o illegali, con riflessione sulle dinamiche sociali coinvolte e sulle possibili soluzioni per prevenire tali situazioni

Proposta di miglioramento scolastico

Individuazione di un aspetto della vita scolastica suscettibile di **miglioramento**, come la gestione dei rifiuti o la promozione di attività inclusive (elaborare piano d'azione dettagliato e sostenibile)

Ricerca sulla Costituzione italiana

Approfondimento su specifici articoli della **Costituzione**, con particolare attenzione a diritti e doveri dei cittadini (collegare tali principi a situazioni concrete vissute o osservate dallo studente)

**FINALITÀ
DELL'ELABORATO:**
**Riflessione sul proprio
comportamento**
**Valorizzazione della
cittadinanza attiva**

NOVITÀ

Ammissione all'esame - scrutini

OM 67/2025, art. 3, co. 2

In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe

In caso di parità nell'esito di una votazione, prevale il voto del presidente

Gli esiti degli scrutini **con la sola indicazione**, per ogni studente, della dicitura **ammesso e non ammesso** all'esame, **ivi compresi i crediti scolastici**, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente **nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento**

I **voti in decimi riferiti alle singole discipline** sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, **anche nell'area riservata del registro elettronico cui può accedere il singolo studente** mediante le proprie credenziali personali



NOVITÀ

Diploma esame I ciclo

L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione è disposta **anche in mancanza del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione per gli studenti di nazionalità italiana o straniera** i quali, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del Testo unico, sono stati regolarmente iscritti al percorso di studi avendo svolto parte della propria carriera scolastica presso sistemi formativi stranieri che non contemplano il rilascio del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione.





Studenti in ospedale o luoghi di cura

OM 67/2025, art.3 co. 4



*candidati che hanno frequentato, per periodi temporalmente rilevanti, corsi di istruzione funzionanti in **ospedali** o in **luoghi di cura** presso i quali sostengono le prove d'esame, nonché per gli studenti **impossibilitati a lasciare il domicilio** per le cure di lungo periodo alle quali sono sottoposti*

Se la frequenza nei corsi in ospedale o luogo di cura ha una durata **pari o inferiore** a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti in tali corsi trasmettono **elementi di conoscenza sul percorso formativo** all'istituzione scolastica di provenienza

Il **consiglio di classe dell'istituzione scolastica di appartenenza** è responsabile dello scrutinio di ammissione all'esame

Se la frequenza nei corsi in ospedale o luogo di cura ha una durata **prevalente** rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti in tali corsi **effettuano lo scrutinio di ammissione**, previa intesa con l'istituzione scolastica, che fornisce eventuali elementi di valutazione elaborati dai docenti della classe di appartenenza

Il **verbale dello scrutinio** è poi trasmesso all'istituzione scolastica, che si occupa della trascrizione dei risultati nel documento di valutazione e nei registri

Mancanze disciplinari

Le **sanzioni** per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono **irrogate dalla commissione di esame** e sono applicabili anche ai candidati esterni ai sensi dell'art. 4, comma 11, dello Statuto (art. 3, co. 3 OM 67/2025)

Candidati esterni

**Articoli 4 e 5
dell'OM
67/2025**

Esami preliminari dei candidati esterni

candidati che **non** siano **in possesso** della promozione o dell'idoneità all'ultima classe

esame preliminare volto ad accertare la loro preparazione **sulle discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni** per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno

candidati **in possesso** di idoneità o di promozione all'ultimo anno, che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame

esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi dell'ultimo anno

Esami preliminari dei candidati esterni

candidati provvisti di promozione o idoneità a classi del **previgente ordinamento**

esame preliminare sulle discipline del piano di studi del vigente ordinamento relative agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno del vigente ordinamento; inoltre, sulle discipline non coincidenti con quelle del corso già seguito con riferimento sia alle classi precedenti sia all'ultima classe

candidati **in possesso di titolo di studio di secondaria di II grado** di durata almeno quadriennale o di diploma professionale di tecnico di cui all'art. 15 del D.lgs. 226/2005

esame preliminare solo sulle discipline e sulle conoscenze, abilità e competenze **non coincidenti con quelle del corso già seguito**, con riferimento, sia alle classi precedenti l'ultima, sia all'ultimo anno

Esami preliminari dei candidati esterni

candidati in possesso di promozione o idoneità a una **classe di altro corso di studio**

esame preliminare solo sulle discipline e conoscenze, abilità e competenze non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento alle classi precedenti l'ultima nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno del vigente ordinamento



Esami preliminari dei candidati esterni

candidati **da Paesi dell'UE** o aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, in possesso di certificazioni valutabili ai sensi della L. 29/2006, art. 12 che non siano in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe di un corso di tipo e livello equivalente

esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno

candidati **non appartenenti a Paesi dell'UE**, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria di II grado in Italia o presso II.SS. italiane all'estero


sostengono l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, previo superamento dell'**esame preliminare**. Sono fatti salvi eventuali obblighi derivanti da accordi internazionali

Esami preliminari

Gli esami preliminari consistono in **prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali**, idonee ad accertare la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica

Esami preliminari relativi a **più anni**:

- svolgimento di prove idonee ad accertare la preparazione del candidato in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso
- **la valutazione delle prove è distinta per ciascun anno**



Esami preliminari: tempistica e modalità di attuazione

Di norma nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato

Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti l'ultimo

Il dirigente, **sentito il collegio dei docenti**, stabilisce il **calendario** di svolgimento dell'esame preliminare

Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio di classe può svolgere l'esame preliminare operando per sottocommissioni composte da almeno tre componenti, compreso quello che la presiede



Esiti degli esami preliminari

OM 67/2025 art. 5, co.11-13



Ammissione all'esame di Stato con **punteggio minimo di 6** in ciascuna delle discipline per le quali il candidato sostiene la prova



In caso di valutazione di prove relative a più anni di corso, il **punteggio minimo di 6** deve essere conseguito **in tutte le prove, per tutti gli anni di corso**



L'esito positivo dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato ovvero di mancata presentazione all'esame di Stato, **vale come idoneità** all'ultima classe del percorso di istruzione secondaria di II grado cui l'esame si riferisce



In caso di **non ammissione all'esame di Stato**, il consiglio di classe o l'eventuale commissione può riconoscere al candidato l'idoneità all'ultima classe ovvero a una delle classi precedenti l'ultima

- **Superamento dell'esame preliminare**
- **19 anni** di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e adempimento obbligo istruzione
- Possesso del **diploma di scuola secondaria I grado** da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età
- Possesso di **titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di II grado** di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento ovvero del vigente ordinamento o del diploma professionale di tecnico di cui all'art. 15 del D.lgs. 226/2005
- **Ritiro** dall'ultimo anno di corso **prima del 15 marzo 2025**
- Partecipazione alle prove **INVALSI**
- Svolgimento dei **PCTO**

Ammissione all'esame

OM 67/2025
art. 4, co. 2



Prove INVALSI e PCTO

NOVITÀ

Prove **INVALSI**: art. 14, comma 3, ultimo periodo del d. lgs. 62/2017

PCTO o attività assimilabili: DM 226/2024, art. 2 e nota MIM 97163 del 20/12/2024

- Le citate attività complessivamente svolte devono corrispondere ad **almeno tre quarti del monte ore previsto dal percorso di studi** per il quale il candidato esterno intende sostenere l'esame di Stato
- I candidati esterni possono **integrare** la dichiarazione presentata con le esperienze svolte nel periodo intercorrente **tra la presentazione della domanda e il 30 marzo 2025**, presentando, **entro e non oltre il 20 aprile 2025**, direttamente all'istituzione scolastica cui sono stati assegnati, la documentazione relativa alle attività svolte.

PCTO o attività assimilabili

DM 226/2024, art. 2



NOVITÀ

Le attività assimilabili ai PCTO includono esperienze lavorative (lavoro dipendente o autonomo), volontariato, stage aziendale, tirocini e apprendistato, svolte anche all'estero, purché finalizzate all'acquisizione di competenze trasversali o tecnico-professionali sotto la guida di un tutor

Il candidato esterno deve presentare il patto formativo, l'attestazione delle competenze, eventuale altra documentazione: il **consiglio di classe** della scuola collegata alla commissione cui è stato assegnato, accerta e valuta lo svolgimento di PCTO o attività assimilabili, ne valuta la validità e **ne comunica l'esito al candidato almeno 15 gg prima dell'inizio dell'esame preliminare**

**Se non è stato raggiunto il monte ore (3/4) il candidato esterno
NON è ammesso all'esame preliminare**



Durata percorsi PCTO

Legge 145/2018, art. 1, co. 784 e ss.

La disposizione prevede la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro in *"percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento"* (PCTO) con una rimodulazione della durata complessiva minima:

- non inferiore a **210 ore** nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti **professionali** (tre quarti = 158 ore)
- non inferiore a **150 ore** nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti **tecnici** (tre quarti = 113 ore)
- non inferiore a **90 ore** nel secondo biennio e nel quinto anno dei **licei** (tre quarti = 68 ore)

Documento 15 maggio




Documento del consiglio di classe



OM 67/2025, art. 10

- Elaborato, **entro il 15 maggio 2024**, dal consiglio di classe
- Esplicita **i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti**
- Evidenza per le discipline coinvolte **gli obiettivi specifici di apprendimento** (relativi anche all'insegnamento trasversale di Educazione civica)
- V. Nota Garante della Privacy 21/3/2017, prot. n. 10719

Documento del consiglio di classe



OM 67/2025, art. 10


Indica inoltre:

- per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con **metodologia CLIL**
- per le classi o gli studenti che hanno partecipato ai **percorsi di apprendistato di primo livello**, per il conseguimento del titolo conclusivo dell'istruzione secondaria di II grado, il documento contiene dettagliata relazione al fine di informare la commissione sulla peculiarità di tali percorsi

Il Documento è **immediatamente pubblicato all'albo on-line** dell'istituzione scolastica

La commissione si attiene ai contenuti del documento per il colloquio





Redazioni particolari

Regione Lombardia

Per i candidati (art. 3, comma 1, lettera c), sub i.), il documento fa riferimento, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso , ai criteri, agli strumenti di valutazione e agli obiettivi raggiunti per le conoscenze, competenze e capacità. Il documento è **predisposto dal consiglio della classe dell'istituto professionale al quale i candidati sono assegnati** in qualità di candidati interni, sulla base della relazione documentata dell'istituzione formativa che ha erogato il corso.

Province autonome Trento e Bolzano

Per i candidati (art. 3, comma 1, lettera c), sub ii.), il documento , **predisposto direttamente dall'istituzione formativa**, fa riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso , nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento al colloquio.

Documento del consiglio di classe



Nota Garante della Privacy 21 marzo 2017, n. 10719

Indicazioni per la redazione del documento del 15 maggio

*Le amministrazioni pubbliche prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, **devono verificare che sia espressamente previsto l'obbligo di pubblicare anche dati personali, ovvero valutare, caso per caso, se tale diffusione sia effettivamente necessaria** rispetto alle finalità sottese alla diffusione del documento (art. 4, comma 1, lett. m, e art. 19, comma 3, del Codice, con riguardo ai dati comuni, nonché artt. 20, 21, comma 1, con riferimento ai dati sensibili e giudiziari).*

*Ebbene alla luce dei principi e regole sopra richiamati **non si ha alcuna ragionevole evidenza della necessità di fornire alla commissione esaminatrice dati personali riferiti agli studenti** in un documento finalizzato ad orientare tale commissione nella redazione del testo della terza prova che sia il più adeguato possibile agli studenti esaminandi.*

*È chiaro, infatti, che il senso del documento sia quello di mettere in evidenza il **percorso didattico e formativo di ciascuna classe**, prescindendo dalle peculiarità dei singoli elementi che la compongono.*

Lo stesso dato normativo, nonché le successive indicazioni ministeriali al riguardo, non lasciano margini a un'interpretazione estensiva circa il contenuto del documento tale da comprendere anche riferimenti ai singoli studenti, risultando quindi priva del necessario fondamento normativo la diffusione di un documento così redatto.

Credito scolastico



Attribuzione del credito scolastico

NOVITÀ

Allegato A
(di cui all'art. 15 co. 2 D.lgs 62/2017)

Attribuzione credito scolastico

Media dei voti	Fasce di credito III ANNO	Fasce di credito IV ANNO	Fasce di credito V ANNO
M < 6	-	-	7-8
M = 6	7-8	8-9	9-10
6 < M ≤ 7	8-9	9-10	10-11
7 < M ≤ 8	9-10	10-11	11-12
8 < M ≤ 9	10-11	11-12	13-14
9 < M ≤ 10	11-12	12-13	14-15

D.lgs. 62/2017
art. 15, co. 2-bis

*Il **punteggio più alto** nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale **può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.***

**media dei voti
+ voto comportamento
6-7-8**

fascia bassa

**media dei voti
+ voto comportamento
9-10**

fascia alta

Allegato A

(di cui all'art. 15 co. 2 D.lgs 62/2017)

Attribuzione credito scolastico

Media dei voti	Fasce di credito III ANNO	Fasce di credito IV ANNO	Fasce di credito V ANNO
$M < 6$	-	-	7-8
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

Credito scolastico candidati **INTERNI**

OM 67/2025, art. 11

In sede di **scrutinio** finale
il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il
credito scolastico maturato **nel TRIENNIO fino a
un massimo di 40 punti**

v. allegato A D.lgs 62/2017

$$12 + 13 + 15 = 40$$

La **valutazione del comportamento concorre** alla
determinazione del credito scolastico

I docenti di **IRC** e i docenti di **materia alternativa**
partecipano all'attribuzione del credito scolastico
solo relativamente ai propri studenti

Il consiglio di classe tiene conto, altresì,
degli elementi conoscitivi di eventuali esperti e/o
tutor per attività di ampliamento e potenziamento
dell'offerta formativa

I **PCTO** contribuiscono alla definizione del credito
scolastico

Credito scolastico candidati INTERNI

casi particolari

- a) **nei corsi quadriennali**, il credito scolastico è attribuito al termine della **classe seconda, della classe terza e della classe quarta**
- b) nei casi di **abbreviazione del corso di studi per merito**, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe, per la classe quinta non frequentata, nella misura di **15 punti** se il comportamento nella penultima classe è pari a 9 o 10, altrimenti si assegnano **14 punti**
- c) per i candidati interni che **non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza o per la classe quarta**, in sede di scrutinio finale della classe quinta **il consiglio di classe attribuisce il credito mancante, in base ai risultati conseguiti**, a seconda dei casi, **per idoneità e per promozione, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari** sostenuti negli anni scolastici decorsi quali candidati esterni all'esame di Stato



NOVITÀ

Credito scolastico candidati INTERNI

casi particolari

d) per **i candidati interni degli istituti professionali del vigente ordinamento**, provenienti da percorsi di leFP, che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza e/o per la classe quarta, in sede di scrutinio finale della classe quinta il consiglio di classe **attribuisce il credito mancante in base al riconoscimento dei "crediti formativi" effettuato al momento del passaggio all'istruzione professionale**, tenendo conto dell'esito delle eventuali verifiche in ingresso e dei titoli di studio di leFP posseduti

e) agli **studenti che frequentano la classe quinta per effetto della dichiarazione di ammissione da parte di commissione di esame di Stato**, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti 7 per la classe terza e ulteriori punti 8 per la classe quarta, se non frequentate. **Qualora lo studente sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, per la classe terza è assegnato il credito acquisito in base a idoneità o promozione, unitamente a ulteriori punti 8 per la classe quarta**



Credito scolastico candidati INTERNI

CPIA


In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico **fino a un massimo di 40 punti**

credito maturato nel **secondo periodo didattico**

- il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quarto anno di cui alla tabella all'allegato A del d. lgs. 62/2017, moltiplicando per due il punteggio ivi previsto, in misura comunque non superiore a 25 punti

credito maturato nel **terzo periodo didattico**

- il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quinto anno di cui alla citata tabella



Credito scolastico candidati **ESTERNI**

OM 67/2025, art. 11

Il credito scolastico è attribuito dal CDC davanti al quale è sostenuto l'esame preliminare, **sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari**, secondo quanto previsto dall'Allegato A al D.Lgs. 62/2017

L'attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata

- a) per i candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe **a seguito di esami di maturità o di Stato**, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare:
1. *sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta*
 2. *nella misura di punti 8 per la classe quarta, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità alla classe quarta*
 3. *nella misura di punti 7 per la classe terza, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità alla classe terza*
- b) per i candidati esterni in possesso di **promozione o idoneità alla classe quinta** del corso di studi, il credito scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già maturato nei precedenti anni

Commissioni d'esame



OM 67/2025, art. 12

Possono essere designati solo i docenti (a tempo determinato o indeterminato)

titolari della disciplina

È ammesso un docente con classe di concorso diversa da quella prevista, purché insegni quella disciplina nella classe terminale

Non possono essere nominati commissari per:

- Educazione civica (essendo insegnamento trasversale)
- Insegnamenti aggiuntivi dei licei (ex art. 10, comma 1, lett. c, DPR 89/2010)
- Insegnamenti opzionali o autonomamente introdotti da scuole tecniche e professionali

I commissari devono garantire un **equilibrio** tra le discipline

Massimo 2 classi per docente commissario

Designazione dei commissari interni

Commissione d'esame

Presidente

Classe **A**
max 35 candidati

Classe **B**
max 35 candidati

tre membri
INTERNI

tre membri
ESTERNI

tre membri
INTERNI

tre membri
ESTERNI


Casi particolari

Licei musicali e coreutici: commissione si avvale di personale esperto per la seconda prova scritta. I suddetti docenti offrono elementi di valutazione, ma non partecipano all'attribuzione dei voti

Corsi funzionanti in **ospedale o luoghi di cura**

Regione Lombardia


Province autonome Trento e Bolzano



Sostituzione dei componenti le commissioni

OM 67/2025, art. 13

1. La partecipazione ai lavori delle commissioni dell'esame di Stato da parte del presidente e dei commissari rientra tra gli **obblighi** inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie dei dirigenti scolastici e del personale docente della scuola.
2. Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico o lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi documentati e accertati.
3. Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall'insediamento e dalla riunione preliminare, sono **disposte dal dirigente/coordinatore nel caso dei membri interni**, dall'USR nel caso dei presidenti e dei membri esterni.
4. Il **personale utilizzabile per le sostituzioni**, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, rimane a disposizione dell'istituzione scolastica di servizio **fino al 30 giugno 2025**, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.



Sostituzione dei componenti le commissioni

OM 67/2025, art. 13

- **Correzione delle prove scritte:** in caso di assenza non superiore a 1 giorno di uno dei commissari, si prosegue se è assicurata la presenza in commissione del presidente (o sostituto) e almeno dei commissari della prima e della seconda prova scritta e, nel caso di organizzazione della correzione per aree disciplinari, la presenza di almeno due commissari per area
- **Espletamento del colloquio:** in caso di assenza non superiore a 1 giorno dei commissari, sono interrotte tutte le operazioni d'esame relative al giorno stesso

In ogni altro caso di assenza, il commissario assente è sostituito per la restante durata delle operazioni d'esame

- **Assenza del presidente** non superiore a 1 giorno: possono effettuarsi con il sostituto le operazioni che non richiedono la presenza dell'intera commissione

Pubblicazioni

Esiti degli scrutini

Art. 3 co. 2

AMMESSO/NON AMMESSO e **CREDITI SCOLASTICI** pubblicati distintamente per ogni classe, nell'area riservata del RE cui accedono tutti gli studenti della classe
VOTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE pubblicata nell'area riservata del RE cui può accedere il singolo studente

Calendario dei colloqui

Art. 15 co. 6

Al termine della riunione plenaria, è pubblicato sul **RE area riservata** cui accedono tutti gli studenti della classe; ai **candidati esterni** il calendario viene trasmesso **via e-mail**

Esiti prove scritte

Art. 21 co. 3

PUNTEGGIO DELLE PROVE (PER TUTTI I CANDIDATI): pubblicazione nei tabelloni presso l'Istituzione scolastica e nell'area documentale riservata del RE cui accedono tutti gli studenti della classe

Pubblicazione dei risultati

Art. 29 co. 1

PUNTEGGIO FINALE conseguito, inclusa la menzione della LODE; «NON DIPLOMATO» in caso di mancato superamento dell'esame: pubblicazione nei tabelloni presso l'Istituzione scolastica e nell'area documentale riservata del RE cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento

Candidati con disabilità e DSA



Candidati con disabilità ex L. 104/1992

OM 67/2025, art. 24

Per gli studenti con disabilità ammessi all'Esame di Stato il consiglio di classe stabilisce la **tipologia delle prove d'esame**, se con valore **equipollente o non equipollente**, in coerenza con quanto previsto all'interno del **PEI**

Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione/classe può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico. Il **docente di sostegno** e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione/classe

La commissione può assegnare un **tempo differenziato** per lo svolgimento delle prove, in casi eccezionali anche su più giorni; adatta al PEI la griglia di valutazione delle prove scritte e della prova orale di cui all'allegato A

Le prove equipollenti

Cosa si intende per prove equipollenti dopo che il D.I. 182/2020 ha abrogato l'O.M. 90/2001?

Linee guida allegate al DI 153/2023

Linee guida sugli Esami di Stato del 2000

- **Utilizzo di mezzi tecnici o di modi diversi**
uso del computer, dettatura all'insegnante di sostegno per la prova scritta
- **Modalità diverse**
«traduzione» della prova in quesiti a risposta chiusa o griglie
- **Contenuti culturali e/o professionali diversi ma equipollenti**
prova equivalente a quella ministeriale in termini di verifica della preparazione culturale e professionale del candidato, quindi omogenea con il percorso svolto e realizzabile con le stesse modalità, tempi e assistenza utilizzati durante l'anno scolastico



Candidati con DSA e altri bisogni educativi speciali

OM 67/2025, art. 25

Gli studenti con **DSA** sono ammessi all'Esame di Stato sulla base del **PDP**

Nello svolgimento delle prove d'esame, i candidati con DSA possono utilizzare:

- **strumenti compensativi**
- **tempi più lunghi**
- **dispositivi per l'ascolto** o **lettura ad alta voce** di un membro della commissione
- **sintesi vocale** su supporti informatici

Le commissioni adattano, ove necessario, al PDP le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all'allegato A

Studenti con **BES**: utilizzo degli **strumenti compensativi** già previsti per le verifiche in corso d'anno o funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte

16 GIUGNO - COMMISSIONI IN RIUNIONE PLENARIA

18 GIUGNO - PRIMA PROVA

19 GIUGNO - SECONDA PROVA

25 GIUGNO - TERZA PROVA

2 LUGLIO - SUPPLETIVA PRIMA PROVA

3 LUGLIO - SUPPLETIVA SECONDA PROVA

8 LUGLIO - SUPPLETIVA TERZA PROVA

MATURITÀ 2025 - LE DATE



Grazie!



Grazia **FASSORRA**, Lucia **PRESILLA**



consulenza@anp.it



www.anp.it